

La potestà regolamentare regionale nel quadro dell'autonomia statutaria

di Enzo Balboni

(in corso di pubblicazione in "Le Regioni", 1/2004)

1.- Introduzione: il problema ed il relativo dibattito

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale decide su di una serie di questioni portate al suo giudizio dallo Stato in riferimento alla legge della Lombardia sul Corpo forestale regionale (legge 12 gennaio 2002, n. 2, successivamente modificata dalla l.r. 6 marzo 2002, n. 4: questa seconda legge è stata impugnata, sotto diversi profili, con un secondo ricorso, il quale è stato riunito *in parte qua* a quello proposto contro la l.r. n. 2).

In questa sede non ci si intratterrà su tutti numerosi profili di interesse di questa sentenza, in tema, tra l'altro, di competenze statali e regionali (con particolare riferimento alla distinzione tra ordine pubblico e sicurezza, da un lato, e polizia amministrativa locale, dall'altro) e di rapporti tra Regione ed enti locali (con particolare riferimento ai poteri sostitutivi ed agli accordi): si farà invece oggetto di qualche breve considerazione il tema della potestà regolamentare nell'ordinamento regionale che si inserisce, come la Corte stessa mostra di ritenere, nel più ampio e decisivo tema dell'autonomia statutaria regionale.

Il problema, come è noto, nasce dal testo dell'art. 121 Cost., come novellato dalla l.c. n. 1 del 1999, che ha espunto da esso ogni riferimento alla potestà regolamentare, un tempo riservata al Consiglio, ed ha precisato che i regolamenti sono oggetto di "emanazione" e non di "promulgazione" da parte del Presidente della Giunta regionale.

Come è noto, giurisprudenza e dottrina si erano divise sul significato da dare alla descritta novella. Da un lato, si riteneva che tale modifica avesse avuto l'effetto diretto di trasferire la potestà regolamentare dal Consiglio alla Giunta, caducando - ciò è a dire, sembrerebbe, abrogando - le disposizioni di diverso contenuto presenti negli Statuti regionali vigenti. Si riteneva, pertanto, che non solo nuove leggi regionali potessero attribuire poteri regolamentari alla Giunta, ma addirittura che i poteri normativi secondari riconosciuti dalle leggi vigenti al Consiglio potessero essere, *illico et immediate*, esercitati direttamente dalla Giunta, senza la necessità di modifiche legislative.

La tesi opposta osservava, invece, che la novella non aveva introdotto una nuova regola di distribuzione delle competenze, ma aveva rimosso un vincolo all'autonomia statutaria regionale, alla quale sola era dunque consentito ora distribuire la potestà regolamentare tra gli organi regionali. Pertanto, si concludeva, gli Statuti potevano stabilire se confermare la situazione normativa ereditata dal passato o trasferire, in tutto od in parte, il potere regolamentare ad organi diversi dal Consiglio: in ogni caso, fino all'eventuale riforma, le previsioni statutarie vigenti, non più necessitate ma comunque compatibili con il testo costituzionale novellato, restavano valide ed efficaci e, dunque, vincolanti per le leggi regionali e la loro interpretazione.

Una tesi intermedia riteneva, infine, che la potestà regolamentare dovesse riconoscersi, per effetto della novella, alla Giunta, ma che i nuovi Statuti avrebbero potuto riconsegnarla, almeno in parte, ai Consigli regionali.

Infine, tutti i commentatori sottolineavano l'importanza dell'approvazione dei nuovi Statuti regionali: il sopravvenire delle loro disposizioni in tema di potestà regolamentare avrebbe troncato, di fatto, ogni disputa, stabilendo la spettanza della potestà in esame. Se, da un lato, tutti concordavano sull'opportunità di superare la totale attribuzione del potere normativo secondario al Consiglio, il dilemma interpretativo di cui sopra portava i diversi autori a posizioni differenti sulla questione se i nuovi Statuti - che certamente avrebbero assegnato ampi poteri regolamentari alla Giunta - avrebbero potuto formulare aperture della potestà *de qua* anche ad organi diversi, il Consiglio, *in primis*, ma anche i singoli componenti della Giunta o alti organi amministrativi regionali.

2.- Osservazioni collaterali sull'apparente 'autolesionismo' regionale

Dunque, la decisione in parola è stata "preparata" da un ampio dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, nel corso del quale i sostenitori delle diverse tesi hanno fatto impiego di molte delle tecniche ermeneutiche tipiche dello strumentario

giuridico.

Ed in effetti la difesa della Regione Lombardia ha messo in campo una nutrita schiera di argomenti, che la Corte ha però respinto seccamente e sui quali ci si intratterrà più avanti. Quel che preme sottolineare, tra questi argomenti, è un atteggiamento piuttosto paradossale, quasi autolesionista, che la Regione ha assunto nel presentare e difendere la propria autonomia regionale.

In questo giudizio, come è ovvio, la Regione seguiva la prima delle tre tesi delineate: per questo, essa era costretta ad imbastire un ragionamento *contro* la propria autonomia statutaria, ossia teso a dimostrare che la novella del '99 non apriva nuovi spazi di autodeterminazione per le Regioni, ma introduceva una singola, precisa ed inderogabile regola di distribuzione delle competenze. Questo atteggiamento emerge laddove (Ritenuto in fatto, § 2.2) si riferisce dell'argomento, avanzato dalla difesa lombarda, per cui «nella misura in cui la potestà regolamentare sia da intendersi come insita nella funzione esecutiva... il limite della necessaria "armonia" con la Costituzione [esclude] che "nell'esercizio della potestà statutaria, le Regioni possano ridistribuire la funzione normativa tra gli organi regionali in una maniera diversa da quella che attribuisce al Consiglio la funzione legislativa e alla Giunta quella regolamentare"» (analogo ragionamento, anche con riferimento alla sent. C. Cost. n. 304 del 2002, è riportato nel Ritenuto in fatto, § 6.2).

Dunque, una Regione *heautontimoroumena*, che pur di spuntarla sullo specifico tema della potestà regolamentare, è disposta a sostenere interpretazioni che potrebbero ritorcersi contro di essa medesima nell'ambito ben più ampio e qualificante dell'autonomia statutaria? Forse la Regione è disposta a perdere tutta la "guerra", pur di vincere questa singola "battaglia"?

Ad avviso di chi scrive, il paradosso si può sciogliere considerando i rapporti tra organi regionali, soprattutto alla luce della presente stagione statutaria. Come è noto, sembra che all'interno dei Consigli regionali si stia affermando, nell'ambito dei lavori per la revisione degli Statuti, un indirizzo favorevole ad un recupero della centralità dell'assemblea, a discapito dell'assoluta preminenza sin qui assicurata alle Giunte dalla l. n. 43 del 1995 e dalla stessa l.c. n. 1 del 1999, in via transitoria (cfr. art. 5): pare trattarsi di una sorta di riflusso rispetto al pensiero dominante, a livello, politico favorevole ad un pronunciato rafforzamento della posizione dell'organo esecutivo e del suo Presidente. Per contro, le Giunte non sembrano affatto ansiose di vedere il proprio ruolo ridimensionato, anche solo in parte. Proprio questa intenzione sembra di poter leggere dietro l'atteggiamento, apparentemente ambiguo, della Regione Lombardia nel giudizio che ha dato occasione alla sent. n. 313: la Giunta, che è la reale 'padrona' dei processi costituzionali di cui sia parte la Regione, ha cercato di affermare il proprio completo, immediato ed inderogabile - rispetto ad eventuali diverse determinazioni dei Consigli in sede statutaria - dominio sulla potestà normativa secondaria.

Se così è, questo particolare atteggiamento della Giunta dovrebbe indurre a più approfondite riflessioni sul tema, piuttosto trascurato dalla dottrina, della spettanza, all'interno del sistema regionale, delle azioni costituzionali e - alla luce della sent. n. 303 - del potere di approvare intese con lo Stato, tutte le volte in cui vengano in rilievo potestà legislative.

Negli enti locali, un accordo di programma che interferisca con attribuzioni del Consiglio comunale non può essere approvato dalla Giunta, competente in linea di principio per detti accordi, senza il consenso del Consiglio medesimo: non si comprende perché mai le cose dovrebbero stare diversamente, quando il riparto non è quello, stabilito dalla legge, tra competenze tutte di carattere amministrativo, ma quello - ben più rilevante e solenne - tra competenze legislative ed esecutive, stabilito dalla Costituzione e dallo Statuto.

Quanto poi all'azione costituzionale, è il caso di domandarsi se la competenza dello Statuto in tema di «forma di governo» non possa consentire ad una deroga, totale (con trasferimento del potere) o parziale (con previsione di poteri di indirizzo o impulso), al modello tradizionale, in cui il Consiglio è del tutto escluso dal contenzioso con lo Stato, anche quando questo abbia ad oggetto la potestà legislativa regionale.

3.- La decisione della Corte

3.1.- Come si diceva, la difesa regionale ha impiegato un gran numero di argomenti (sunteggiati nel Ritenuto in fatto, § 2.2, e nel Considerato in diritto, § 7.3, che è quindi superfluo, qui, parafrasare per una terza volta).

La Corte, però, conferma il proprio *obiter dictum* e respinge questi argomenti. Di ciò, non ci si può stupire più che tanto, posto che, come s'è detto, la spettanza immediata ed assoluta del potere regolamentare non era affatto un assunto

«ormai indiscusso» - a differenza di quanto sostenuto, in senso più ottativo che oggettivo, dalla Regione (cfr. Ritenuto in fatto, § 6.2).

Ciò che in qualche misura sorprende, ma che si giustifica con l'importanza che si è voluta riconoscere ai principi affermati, è il modo severo e 'secco' con il quale la Corte fa *tabula rasa* degli argomenti addotti, tacciandoli di un «eccesso di costruttivismo interpretativo», senza neppure impegnarsi nella laboriosa opera di vaglio e confutazione di ciascuno di essi, che forse la Regione si aspettava.

La Corte, infatti, prende le mosse dall'«incontrovertibile mancanza di disciplina espressa» per negare - in primo luogo - che la novella del '99 imponga «un'alternativa rigida», se il potere regolamentare spetti alla Giunta oppure al Consiglio, senza ulteriori alternative. Pare, a quanto emerge dal Ritenuto in fatto, che in questi termini la questione fosse stata impostata dalla Regione, mentre, in realtà, come s'è detto, le alternative ermeneutiche erano più numerose e complesse. Comunque, non è questo il cuore della parte motiva: questa impostazione eccessivamente semplificatrice discende, infatti, da - quello che la Corte giudica - un errore a monte, più grave e radicale: il non aver considerato che il testo costituzionale intende non tanto prefigurare modelli precisi e completi di ripartizione dei poteri tra organi regionali, quanto piuttosto aprire la via ad un'autonomia statutaria più ampia e qualificata.

È questo il vero passaggio decisivo: «l'autonomia [statutaria] è la regola; i limiti sono l'eccezione», sicché, «nel silenzio della Costituzione», si deve preferire l'interpretazione che favorisce l'autonomia statutaria regionale, senza che sia possibile richiamarsi all'«armonia con la Costituzione», che deve invece essere interpretato restrittivamente, come si conviene ad un vincolo che ha carattere eccezionale. In particolare, è proprio l'autonomia statutaria, alla quale è in linea di principio rimessa la determinazione della forma regionale, per comprendere che cosa sia la «funzione esecutiva» spettante alla Giunta e se essa comprenda o meno, ed in che misura, la potestà normativa secondaria.

Non è possibile dare per scontato che esista una nozione giuridicamente rilevante, a carattere generale di «funzione esecutiva» e che essa ricomprenda, in via assoluta, generale ed astratta, la funzione regolamentare: sono questi i «modelli concettuali», i «concetti generali, assuntia *priori*» che non è corretto sovrapporre alla chiara regola positiva dell'autonomia statutaria.

Concorrono a confermare questa tesi - sul tema dell'autonomia statutaria regionale - i lavori preparatori della l.c. n. 1 del 1999 e, soprattutto, la successiva l.c. n. 3 del 2001, come ho già provato a dimostrare altrove.

3.2.- Dunque, il *favor* per l'autonomia statutaria è eretto a criterio interpretativo generale, per la soluzione dei dubbi che derivano dal silenzio e - probabilmente - anche dall'oscurità della Costituzione: con il che, la Corte supera con un unico colpo d'ala gli argomenti della Regione resistente, senza impegnarsi a confutarli uno per uno.

Ad avviso di chi scrive, peraltro, nessuno di tali argomenti era decisivo.

I lavori preparatori della l.c. n. 1 del 1999 sono stati invocati per sostenere le due tesi opposte, in tema di spettanza del potere regolamentare, e pare che la loro ricognizione più puntuale non conduca affatto alla tesi sostenuta dalla Regione.

La mancanza di disposizioni transitorie che regolassero il passaggio della potestà regolamentare dal Consiglio alla Giunta poteva essere intesa non come prova dell'immediatezza di detto passaggio ma, al contrario, come implicito rinvio per ogni previsione in merito alla fonte che, sola, avrebbe potuto determinare tale trasferimento, ossia allo Statuto regionale.

L'analogia con la potestà regolamentare del Governo - che pure non è testualmente prevista in Costituzione e che perviene ad un organo di natura esecutiva - conduceva a sostenere, al contrario di quanto affermato dalla Regione, proprio che la Costituzione non prevedeva alcuna regola di conferimento o riserva della potestà stessa alla Giunta: così come l'attribuzione e la disciplina di poteri regolamentari a livello statale è rimessa alle fonti sub-costituzionale, allo stesso modo, a livello regionale, l'attribuzione e la disciplina di poteri regolamentari sarebbe stata rimessa allo Statuto ed alle leggi.

La circostanza, poi, che il Presidente della Giunta "emani" e non "promulghi" i regolamenti ci è parsa e continua a sembrarci irrilevante, per molti motivi: perché la Costituzione usa i termini "emanare" e "promulgare" in modo piuttosto casuale; perché la distinzione terminologica ben potrebbe spiegarsi con la diversa natura, non necessariamente con la

diversa spettanza della funzione regolamentare rispetto a quella legislativa; perché la spettanza di un potere di controllo formale nulla pare implicare sul piano della spettanza del potere sostanziale di decisione; perché il fatto che il Presidente della Repubblica "emani" i regolamenti del Governo non impone affatto che ogni potestà regolamentare statale sia affidata al Governo; perché, infine, il carattere vincolante dell'analogia tra art. 121 ed art. 87 Cost. sembra rimandare ad un'interpretazione estensiva dell'"armonia con la Costituzione", che non è giuridicamente accettabile per le ragioni già espresse.

Le diverse opinioni espresse in Assemblea Costituente non furono raccolte nel testo finale: né il valore di precedente delle opinioni del Governo e del Consiglio di Stato poteva considerarsi particolarmente persuasivo, atteso che il primo ha manifestato atteggiamenti molto contraddittori e che il secondo si era espresso solo con le poche righe di un'ordinanza di sospensione.

Si è anche sostenuto che le 'vecchie' norme statutarie in tema non potrebbero considerarsi vigenti, perché esse sarebbero mera riproduzione del testo precedente art. 121 Cost.: sicché la riscrittura di questo dovrebbe di necessità comportare l'abrogazione di quelle.

Anche a prescindere dalla considerazione che la recezione nel testo statuario di una disposizione costituzionale sembra idonea a determinare una norma nuova e distinta, seppure di contenuto identico, resta il fatto che l'abrogazione presuppone un contrasto puntuale tra le due disposizioni che si confrontano. Ma in questo caso i testi statuari vigenti sono compatibili sia con il vecchio, sia con il nuovo testo dell'art. 121 Cost.: non basta evocare la più generale e generica evoluzione del contesto normativo nell'insieme, per forzare il fenomeno abrogativo, che ha presupposti specifici e precisi.

4. Le conseguenze della decisione

4.1.- Comunque, indietro non si torna: la perentorietà della statuizione del Giudice delle leggi è tale, che pare ormai impraticabile una svolta a favore di alcuna delle interpretazioni scartate.

Meglio allora tentare una stima delle conseguenze di questa decisione.

Non è detto, in primo luogo, che la decisione definitiva, cui prelude l'accennata ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato, non conduca comunque al ribaltamento della decisione del TAR Lombardia: il giudice amministrativo di secondo grado, infatti, nell'ordinanza anzidetta preconizzava la fondatezza dell'appello non solo nel merito - il che è stato smentito dalla sentenza in commento - ma anche in punto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

Comunque, al di là di quel caso specifico, si pone il più rilevante problema del destino dei regolamenti adottati dal 1999 ad oggi dalle Giunte (per quanto è noto, circa *cinquanta* nella sola Lombardia) e delle leggi approvate che attribuiscono alle Giunte stesse poteri normativi secondari, con le eventuali ripercussioni sugli atti conseguenti (ripercussioni che potrebbero risultare non di poco momento, ove si consideri che uno degli atti approvati, oggetto del citato giudizio d'appello presso il Consiglio di Stato, è niente meno che il programma delle attività commerciali nella Regione Lombardia).

Il tema meriterebbe un'analisi approfondita, che si spera gli Uffici regionali stiano conducendo. Per iniziare, sarebbe opportuno distinguere i casi in cui il regolamento sia stato adottato sulla base di una previsione di legge - successiva al '99, naturalmente - che espressamente conferisse la relativa potestà alla Giunta, dai casi in cui la Giunta abbia fatto uso di potestà preesistenti, sulla base dell'idea della loro immediata sottrazione al Consiglio.

Dopodiché - sempre tenendo presente la dottrina dei rapporti esauriti come limite alla retroattività delle sentenze della Corte - una buona idea, efficace e di rapida attuazione, potrebbe essere quella di una sorta di *indemnity act*, che riporti tutte le potestà regolamentari al Consiglio e sani, con efficacia retroattiva, gli atti normativi secondari sin qui (illegittimamente) adottati: ciò consentirebbe di stabilizzare la situazione attuale, in attesa della ben più laboriosa approvazione degli Statuti o, eventualmente, dei loro stralci.

In ogni caso, per evitare conseguenze assolutamente sconvolgenti, ben potrà invocarsi il principio dei rapporti esauriti come limite dell'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale: in questo modo, resterebbero comunque salvi tutti gli atti non tempestivamente impugnati, anche qualora il retrostante regolamento fosse caducato, con o senza

la relativa legge.

4.2.- L'occasione è propizia anche per raccogliere la considerazione che la riforma del 2001 consenta alle Giunte regionali di intervenire nelle materie recentemente "regionalizzate" con propri regolamenti amministrativi, prima che i Consigli approvino le relative leggi (o magari in luogo delle leggi stesse, ove i vertici regionali volessero positivamente rallentare le attività del Consiglio per lasciare lo spazio più ampio possibile alle proprie determinazioni normative).

In primo luogo, dopo la sentenza in commento, un simile passaggio è impossibile, se prima non si riformano gli Statuti vigenti: e c'è da sperare che i Consigli, pur senza avere l'assurda pretesa di trattenere tutto il potere regolamentare, sappiano reinventare il proprio ruolo di centro di controllo e propulsione delle scelte politiche fondamentali, ad esempio codificando *expressis verbis* il principio di legalità sostanziale ed il divieto di regolamenti indipendenti e, quindi, concentrando e qualificando la propria attività sul cuore pulsante delle scelte normative.

In secondo luogo, se si guarda bene, si vede come in molte delle materie di cui ai co. 3 e 4 del nuovo art. 117 Cost. esistano già ora alcuni "spezzoni" di legislazione regionale, se non addirittura corpi normativi ampi ed organici. Pertanto, pare che la potestà regolamentare regionale non possa in alcun modo derogare alle leggi regionali vigenti che, se sono fuori linea rispetto al disposto costituzionale, possono esserlo al massimo per difetto, ossia per essersi contenute in ambiti molto più ristretti di quelli che ora spettano loro. Quindi - anche a prescindere dalle scelte dello Statuto in tema di fonti del diritto - la prima opera di riassetto e ripulitura del sistema normativo regionale dovrà necessariamente passare per una serie di grandi leggi organiche.

Così, tirando le fila di questo breve *excursus*, sembra potersi prevedere che nessuna "delegificazione regionale" potrà procedere per solo impulso della Giunta e che, invece, la pur auspicabile valorizzazione della potestà normativa dell'esecutivo regionale debba passare necessariamente attraverso decisioni fondamentali del potere statutario e legislativo.

4.3.- Dal punto di vista costituzionale, le conseguenze di maggior portata di questa sentenza saranno prodotte sull'intero ambito della potestà statutaria regionale, che pareva avere ormai trovato nel *favor* per l'autonomia il proprio principio cardine.

Nell'immediato, è probabile che una delle prime applicazioni riguardi proprio il «caso Calabria»: le espressioni, di per sé non del tutto limpide, «elezione a suffragio universale e diretto», «forma di governo», «sistema di elezione» potrebbero essere le prime alle quali sarà applicato il criterio ermeneutico illuminato dalla Corte.

Postilla

La nota qui presentata era stata già formata quando è intervenuta la sentenza n. 2 del 2004 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale di norme dello Statuto calabrese decisive per la forma di governo.

Non è questo il luogo per una discussione funditus del caso e soprattutto della sentenza che ne è scaturita, di cui si occuperanno altri commentatori. In un diverso luogo, come indicato nel testo, ho preso posizione sulla questione e mi limito qui pertanto ad un giudizio sintetico, che vuole appalesare un consistente disagio per una pronuncia che, a tacer d'altro ed a prescindere da una scrittura del testo statutario ambigua ed incerta, sembra restringere oltremodo l'effettiva autonomia statutaria regionale, rovesciando nei fatti il principio per cui «l'autonomia è la regola; i limiti sono l'eccezione».

Cfr. tra l'altro, nella giurisprudenza amministrativa, Consiglio di Stato, sez. IV, ord. 12 aprile 2002, n. 1359, in www.federalismi.it; P. Caretti, *Potestà regolamentare e riforma del Titolo V della Costituzione*, in Id., *Stati, Regioni, enti locali tra innovazione e continuità*, Torino 2003, 115 ss.; G. Tarli Barbieri, *Appunti sul potere regolamentare delle Regioni nel processo di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione*, in *Dir. pubbl.* 2002, 417 ss.; M. Carli, *L'autonomia statutaria* in Id.-C. Fusaro, *Elezione diretta del Presidente della Giunta e autonomia statutaria delle Regioni*, in *Commentario della Costituzione* fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Roma-Bologna 2002, 159 ss.. Per la nutrita bibliografia in tema, si rinvia ai contributi testé citati ed agli altri cui si farà riferimento *infra*.

Del tutto confusa appare invece la posizione del Governo, che in un primo momento decise di impugnare le leggi regionali che attribuivano potestà regolamentari al Governo, salvo poi promuovere il giudizio deciso con la sentenza in commento, da un lato, e, parallelamente, impugnare per ragioni del tutto opposte una deliberazione statutaria della

Regione Calabria (su cui vedi di seguito n. 5 e Postilla): cfr. in tema B. Caravita, *La Corte costituzionale e l'allocazione della potestà regolamentare regionale*, in <http://www.federalismi.it/>.

Cfr. in giurisprudenza - oltre a C. Cost. ord. 390 marzo 2001, n. 87, in questa Rivista 2001, 749, con nota di P. Giangaspero, *La Corte interviene sul problema del riparto di competenza regolamentare nelle Regioni ordinarie* - TAR Lombardia, Milano, sez. III, 28 febbraio 2002, n. 868 (poi sospesa da Cons. St. n. 1359/2002, cit., su cui cfr. E. Balboni - M. Massa, *Un giudizio amministrativo dal tono costituzionale: la potestà regolamentare regionale dopo la legge cost. n. 1 del 1999*, in questa Rivista 2002, 609 ss. nonché Q. Camerlengo, *La titolarità del potere regolamentare nella transizione verso il nuovo assetto statutario delle Regioni di diritto comune*, in *Le Istituzioni del Federalismo* 2002, 61 ss.; A. Roccella, *I regolamenti regionali tra Consiglio e Giunta*, in *Dir. Amm.* 2002, 363 ss.

Cfr. A. Ruggeri, *Le fonti del diritto regionale: ieri, oggi, domani*, Torino 2001, 116-118, 143-149. La tesi non è del tutto persuasiva: se esistesse una regola di trasferimento diretto, in mancanza di indici della sua derogabilità, essa non sarebbe disponibile al legislatore statutario regionale.

Peraltro, molti simili, per struttura e contenuto, a quelli espressi dallo stesso difensore regionale in sede dottrinale, ossia in B. Caravita, *La Corte costituzionale e l'allocazione della potestà regolamentare regionale*.

In questo senso, in particolare, lo Statuto recentemente approvato dalla Regione Calabria ed impugnato dal Governo con ricorso n. 68 del 12 settembre 2003 (che ha introdotto il giudizio deciso con la sentenza n. 2 del 2004). In merito, cfr. il serrato dibattito tra G. Guzzetta e M. Volpi sviluppatosi nel *Forum di Quaderni costituzionali* ed ora edito come *Un confronto sul caso Calabria*, nella versione cartacea di quella Rivista 2004, 822 ss., nonché, volendo, il mio *Autonomia statutaria e scelta del Presidente della Regione: schermaglie e tatticismi di una "fase costituente" che non c'è*, in corso di pubblicazione negli studi in onore di Fausto Cuocolo.

Il punto è stato considerato in M. D'Amico, *Corte costituzionale e riforma costituzionale del Titolo V: adeguamenti ragionevoli e disposizioni problematiche*, in *Il d.d.l. La Loggia*, in <http://www.federalismi.it/>, p. 53.

Rinvio nuovamente a *Autonomia statutaria e scelta del Presidente della Regione: schermaglie e tatticismi di una "fase costituente" che non c'è*.

Ci si riferisce all'analitica disamina condotta da ultimo da A. Roccella, *I regolamenti regionali tra Consiglio e Giunta*, cit., 374-383.

R. Tosi, *La competenza regolamentare dei consigli regionali (abrogazione, illegittimità costituzionale o altro ancora?)*, in *Quad. cost.* 2991, 125.

Accede ora a questa tesi M. Olivetti, *Nuovi statuti e forma di governo delle Regioni*, Bologna 2002, 428.

Si rinvia all'ormai classico studio in proposito di G. Falcon, *Le potestà normative regionali dall'assemblea costituente al testo costituzionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.* 1979, 976 ss..

Mentre la sent. TAR Lombardia, oggetto della sospensione, argomentava in modo esteso e puntuale la propria opinione, anche con riferimenti alla migliore dottrina del diritto regionale: sul punto, si rinvia a . E. Balboni - M. Massa, *Un giudizio amministrativo dal tono costituzionale: la potestà regolamentare regionale dopo la legge cost. n. 1 del 1999*, cit.,.

A. Ruggeri, *L'autonomia statutaria al banco di prova del riordino del sistema regionale delle fonti (a margine di Corte cost. n. 313 del 2003)*, nel *Forum online di Quaderni costituzionali*.

Sugli *indemnity acts* - ammessi con pragmatica tolleranza nel diritto costituzionale inglese - cfr. tra gli altri E.C.S. Wade - G. Phillips - A. W. Bradley, *Constitutional law*, VIII ed., Longman, London, 1970, 46-47.

B. Caravita, *La Corte costituzionale e l'allocazione della potestà regolamentare regionale* propone direttamente l'approvazione di stralci dello Statuto.

Forum di Quaderni Costituzionali



i Costituzionali